



(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla conversione delle patenti di guida - ndr)

Eccellenza, con riferimento ai negoziati che si sono svolti tra i nostri due Governi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida nazionali, ho l'onore di proporre la conclusione di un Accordo tra i nostri due Governi, in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida, nei seguenti termini:

I. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea riconoscono reciprocamente ai fini della conversione, secondo la propria normativa interna, le patenti di guida in corso di validità e non provvisorie emesse dalle competenti Autorità dell'altro Stato e rilasciano la propria patente nazionale ai conducenti che abbiano acquisito la residenza sul proprio territorio, su richiesta dei conducenti medesimi.

2. Ai fini del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti in ciascuno Stato.

3. La patente di guida emessa dalle competenti Autorità di uno Stato cessa di validità ai fini della circolazione, nel territorio dell'altro Stato dopo un (1) anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell'altro Stato.

4. Le limitazioni di guida basate sulla categoria della patente emessa dalle competenti Autorità di ciascuno Stato rimarranno in vigore nel territorio dell'altro Stato, con riferimento alla data di conseguimento della patente di guida.

5. (1) Il titolare di una patente di guida emessa dalle competenti Autorità di uno Stato, una volta acquisita la residenza nel territorio dell'altro Stato, ha il diritto di convertire la propria patente di guida in equipollente patente di guida dell'altro Stato senza dover sostenere esami teorici o pratici, salvo situazioni particolari riguardanti conducenti disabili.

(2) Il primo capoverso del presente articolo non esenta il richiedente dall'obbligo di esibire, su richiesta delle competenti Autorità, un certificato medico attestante l'idoneità fisica e psichica alla guida da parte del richiedente.

6. La disposizione di cui al primo capoverso dell'articolo 5 si applica esclusivamente a quelle patenti di guida conseguite prima dell'acquisizione della residenza, da parte del titolare, nel territorio dell'altra parte contraente.

7. Le patenti di guida vengono convertite secondo la normativa interna di ciascuno Stato e secondo le tabelle di equipollenza allegate al presente Accordo. Le allegate tabelle di equipollenza potranno essere emendate dalle competenti Autorità dei due Stati, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

(a) nella Repubblica di Corea: The National Police Agency, Traffic Planning Division, Driver Licence Section, 209 Migeun-Dong, Scodaemun-Gu, Seoul, Korea.

(b) nella Repubblica italiana: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri, U. di G. Motorizzazione, Unità Operativa MOT3, Via Caraci 36, 00157 Roma, Italia.

8. Nel corso della conversione della patente, le Autorità competenti degli Stati contraenti ritirano la patente da convertire e la restituiscono alle Autorità competenti dell'altro Stato, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

9. L'Autorità competente di ciascuno Stato che effettua la conversione può chiedere la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità, ove sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità della patente di cui si chiede la conversione, può chiedere la verifica della patente da parte delle competenti Autorità dell'altro Stato, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

10. Le Autorità competenti dello Stato che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l'altro Stato qualora il documento presenti anomalie relative alla validità o all'autenticità.

11. Gli Stati contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti, a cui le Rappresentanze diplomatiche dovranno inviare le patenti ritirate. Inoltre si comunicheranno reciprocamente gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche.

12. Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso e potrà essere denunciato in qualunque momento da uno degli Stati contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei (6) mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Qualora il Governo della Repubblica di Corea concordi con quanto precede, ho l'onore di proporre che la presente Lettera, con le allegate tabelle di equipollenza e la Nota di risposta di Sua Eccellenza, costituiscano un Accordo tra i nostri Governi che entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica con cui uno Stato avrà comunicato all'altro Stato l'adempimento delle procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Mi avvalgo dell'occasione, Eccellenza, per esprimere l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Guido Martini Direttore Generale DGAO

Sua Eccellenza il Signor Kim Suk-hyun Ambasciatore della Repubblica di Corea

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza dei trasporto terrestre Prot. n. 1539/M340
Roma, 23 aprile 2002

OGGETTO: Conversione di patenti di guida. REPUBBLICA Di COREA.

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato in data 16.4.2002, che l'accordo (trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati - Ali. 1) tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea in materia di conversione di patenti di guida entrerà in vigore il 4.5.2002.

Pertanto gli Uffici Provinciali M.C.T.C. in indirizzo possono accettare domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto con decorrenza immediata e potranno rilasciare, per conversione, le patenti italiane a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza (allegato 2 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza fra le categorie di patenti sudcoreane e le categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia dei fac-simile della patente attualmente rilasciata nella Repubblica di Corea con relativa traduzione (Ali. 2 e 3), nonché le fotocopie dei tre fac-simile di documenti sudcoreani precedentemente rilasciati e tutt'ora in vigore (Ali. 4, 5, 6) secondo quanto indicato all'allegato 3 dell'accordo. Si fa presente che le patenti sudcoreane non sono compilate con caratteri latini; pertanto si ritiene necessario richiedere sempre, per ogni singola operazione di conversione, la traduzione ufficiale del documento estero da convertire (cfr. art. 9 dell'accordo), al fine di poter compilare correttamente quello italiano da rilasciare.

Inoltre si è rilevato che le patenti sudcoreane riportano due date in corrispondenza della dicitura "Data del prossimo esame di qualificazione". In proposito le competenti Autorità estere hanno specificato che la data di scadenza del documento, fra le due indicate, è la seconda (ultima).

Le patenti sudcoreane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato, comunicato dal Ministero degli affari esteri:

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA VIA BARNABA ORIANI N. 30 00197 ROMA

Si tratta dell'unica rappresentanza diplomatica della Repubblica di Corea presente in Italia e competente per l'intero territorio nazionale.

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art.4 dell'accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti sud coreane conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art.8 dell'accordo.



www.vehicle-documents.it

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati

WORLD'S VEHICLE DOCUMENTS